

Data 25-06-2013  
Protocollo 000 8049 /DB1607  
Classificazione 009.010.020

**AI COMUNI DEL PIEMONTE**

**ALLE CCIAA DEL PIEMONTE**

**ALLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA**

**OGGETTO: semplificazione del procedimento amministrativo per l'avvio e l'esercizio dell'attività di vendita mediante apparecchi automatici. – Indicazioni interpretative.**

I recenti processi di liberalizzazione delle attività economiche e commerciali e semplificazione delle procedure amministrative, avviati con la Direttiva servizi e recepiti a livello statale anzitutto con il D.Lgs. n. 59/2010, da ultimo modificato dal D.Lgs. n. 147/2012, hanno sancito l'obbligo per gli enti istituzionali (Comuni, Province, Regioni e Stato) di adeguare i rispettivi ordinamenti al principio, assunto a principio fondamentale per lo sviluppo economico e la piena tutela della concorrenza tra le imprese, secondo cui l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge, che può stabilire limitazioni esclusivamente a protezione di interessi pubblici rilevanti quali, in particolare, la salute, i lavoratori, l'ambiente ivi incluso l'ambiente urbano, i beni culturali.

Pertanto, eventuali limitazioni devono essere assunte nel rigoroso rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e non discriminazione.

A tale proposito, si ricorda la Regione Piemonte ha effettuato un primo intervento legislativo di adeguamento ai contenuti della direttiva servizi con la Legge regionale 30 dicembre 2009, n. 38 "Disposizioni di attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi del mercato interno".

La legge contiene le disposizioni per l'adeguamento del corpo legislativo regionale vigente nella materia dei servizi, ai contenuti della Direttiva Bolkestein, in riferimento alle seguenti fattispecie:

- esercizio di vicinato
- spacci interni
- apparecchi automatici
- vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione
- vendite effettuate presso il domicilio dei consumatori
- attività di somministrazione di alimenti e bevande.

In particolare, nella logica della semplificazione, l'art. 17 della legge regionale citata aveva sostituito alla comunicazione ad efficacia differita, già prevista dagli articoli 7, 16, 17, 18 e 19 del D.Lgs. n. 114/1998 s.m.i., la dichiarazione di inizio attività ad effetto immediato, secondo quanto previsto dall'ex art. 19, c. 2 secondo periodo della legge 241/1990, ora SCIA ad efficacia immediata, prevedendo che la stessa fosse presentata al comune:

- dove è ubicato l'esercizio, nel caso di esercizi di vicinato, spacci interni ed apparecchi automatici;
- dove l'interessato sceglie di avviare la sua attività per la vendita a distanza (per corrispondenza, televisione e altri sistemi di comunicazione, e per la vendita presso il domicilio dei consumatori), che non necessariamente coincide con il comune di residenza o di sede legale.

Alla luce degli ultimi interventi legislativi nazionali in materia di semplificazione amministrativa si è resa opportuna una revisione generale della normativa regionale in materia di commercio ed in particolare delle procedure amministrative di accesso ed esercizio dell'attività di vendita mediante apparecchi automatici, disciplinata dagli artt. 17 del D.Lgs. n. 114/1998 e 67 del D.Lgs. n. 59/2010 ss.mm.ii.

A tal fine, occorre anzitutto distinguere tra le seguenti modalità di esercizio dell'attività di vendita al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici – cosiddetto “vending”:

- a) in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo;
- b) in altri spazi o locali variamente ubicati su area privata o pubblica.

La vendita mediante apparecchi automatici effettuata in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo, cosiddetto “Free-shop”, di cui alla lettera a), è soggetta alle medesime disposizioni previste per l'apertura di un esercizio di vicinato, rispetto al quale non si rilevano significative novità in merito agli adempimenti amministrativi da svolgere in caso di avvio.

Da ciò si distingue, invece, l'attività di vendita a mezzo di distributori automatici variamente installati in spazi o locali di vario genere ubicati su area privata o pubblica, per il cui esercizio il distributore automatico rappresenta solo un bene strumentale (cespite) in capo all'unico soggetto privato (l'impresa) che svolge il servizio.

Dal combinato disposto degli articoli sopraccitati e per ragioni attinenti alla natura dell'attività di cui trattasi, non assimilabile ad un esercizio di vicinato, si può ritenere che l'avvio dell'attività indicata alla lettera b) sia soggetto a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), da presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del comune competente per territorio, cioè del comune della Regione Piemonte scelto dall'imprenditore per l'avvio di questa tipologia di attività commerciale.

Benchè questa attività venga svolta normalmente su una pluralità di comuni della Regione, è sufficiente un'unica SCIA commerciale nell'ambito della Regione Piemonte e **non è richiesta una SCIA per ogni comune di insediamento degli apparecchi**, in quanto il distributore automatico rappresenta solo un bene strumentale; a tale fine si evidenzia che il comune di avvio dell'attività coincide normalmente con il comune di maggior agio logistico scelto dall'interessato tra le sedi aziendali aventi rilevanza giuridica (sede legale, sede amministrativa, sede operativa, sede principale, sede secondaria, ecc...).

**Nel caso in cui l'impresa abbia già effettuato la SCIA di avvio di tale attività ad un comune di altra Regione non è richiesta alcuna SCIA per l'esercizio della stessa nell'ambito della Regione Piemonte**, a meno che ciò non venga richiesto dall'impresa stessa per ragioni di gestione aziendale (ad esempio perché egli ha sedi operative in Regione Piemonte).

Pertanto, la SCIA commerciale di avvio dell'attività, di cui alla lettera b), deve contenere:

- i dati identificativi del richiedente;
- la dichiarazione della sussistenza dei requisiti morali;
- la dichiarazione della sussistenza dei requisiti professionali, se trattasi di commercio di prodotti alimentari;
- il settore merceologico oggetto dell'attività.

Peraltro, prima della presentazione della SCIA di avvio dell'attività, da effettuarsi secondo le modalità sopra richiamate, devono essere espletati tutti gli endoprocedimenti fra i quali, in particolare, quelli relativi alle norme igienico sanitarie e di sicurezza. Conseguentemente, per le installazioni di apparecchi effettuate **nella fase di avvio**, il rispetto delle norme sanitarie e di

sicurezza sarà oggetto di appositi endoprocedimenti da espletare prima della SCIA commerciale che è l'ultimo adempimento da effettuarsi prima dell'avvio dell'attività.

L'installazione, sostituzione, modifica, cessazione degli apparecchi automatici effettuate **dopo la fase di avvio**, e quindi in corso di attività, irrilevanti ai fini commerciali, sono soggette invece al rispetto delle normative sanitarie e di sicurezza. In questo caso le norme igienico sanitarie e di sicurezza non avranno natura endoprocedimentale, ma saranno adempimenti successivi in costante divenire.

**Rispetto agli adempimenti sanitari sopraccitati** si evidenzia che successivamente alla registrazione dell'Operatore Settore Alimentari (O.S.A.), **ogni nuova installazione o cessazione di distributori automatici deve essere comunicata direttamente all'ASL territorialmente competente sul comune in cui sono dislocati gli apparecchi mediante l'invio (almeno semestrale) di elenchi cumulativi delle localizzazioni**, specificando le tipologie di alimenti venduti/somministrati; nel caso in cui le localizzazioni dei distributori siano situate al di fuori dell'ASL in cui è registrata l'impresa, l'O.S.A. dovrà indicare gli estremi della notifica dell'impresa.

Alla comunicazione predetta dovrà essere allegata apposita autocertificazione della SCIA di avvio attività.

Nel caso in cui l'apparecchio automatico distribuisca prodotti alimentari è necessario prevedere anche la Notifica Insediamenti Produttivi all'ASL competente.

Si specifica inoltre che se l'apparecchio automatico viene installato sulle aree pubbliche, l'interessato deve anche ottenere la concessioni di suolo pubblico dal comune territorialmente competente, nel quale avviene l'installazione.

Si fa presente, inoltre, che la Regione Piemonte ha realizzato la **Base Dati della Conoscenza** al fine di uniformare e rendere trasparenti le informazioni ed i procedimenti concernenti l'insediamento e l'esercizio di attività produttive.

Tale Base Dati della Conoscenza, in costante aggiornamento, mette a disposizione delle imprese e dei SUAP del territorio piemontese, in relazione ai singoli procedimenti, l'indicazione della normativa applicabile, degli adempimenti procedurali, della modulistica, nonché dei relativi allegati, da utilizzare uniformemente sul territorio regionale.


Per ulteriori dettagli e maggiori informazioni in merito si rimanda alla consultazione della pagina web relativa allo Sportello Unico Regione Piemonte – sezione “semplificazione” – “guida ai procedimenti”, corrispondente al seguente sito web:

[http://www.sistemapiemonte.it/sportellounico/banca\\_dati.shtml](http://www.sistemapiemonte.it/sportellounico/banca_dati.shtml)

Cordiali saluti.

Il Dirigente del Settore

Arch. Patrizia VERNONI



Visto:  
il Direttore regionale  
Dott. Giuseppe BENEDETTO

